

COMUNE DI CASTELFIORENTINO

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)
In applicazione del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 4 – ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

ARTICOLO 6 – ISEE CORRENTE

ARTICOLO 7 AUTOCERTIFICAZIONE ISEE

ARTICOLO 8 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI, SOGLIE, FASCE E ULTERIORI CRITERI: RINVIO

ARTICOLO 9 - CONTROLLI

ARTICOLO 10 – FORME E MODI DEI CONTROLLI

ARTICOLO 11 – ATTI E ADEMPIMENTI COLLEGATI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

ARTICOLO 12 – NORME FINALI

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente regolamento si disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni agevolate erogate dall'Amministrazione Comunale di cui al successivo articolo 3.
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto attuativo emesso in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n 87.

Art. 2 – Definizioni

1. Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)":
 - a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
 - b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
 - c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 1. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 2. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non

assistibili a domicilio;

3. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;

h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;

i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata.

l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;

m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;

n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10 del D.P.C.M. 159/2013

o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle istruttorie per l'ammissione alle prestazioni sociali agevolate relative ai seguenti servizi:

- a) Servizio educativo Nido d'infanzia
- b) Servizi integrativi per la prima infanzia;
- c) Servizi di refezione scolastica;
- d) Servizi di trasporto scolastico;
- e) Servizi di pre e post scuola;
- f) Servizi attività educative estive

2. Il Regolamento si applica altresì ai contributi di competenza di altri enti la cui procedura è demandata al Comune.

Art. 4 – Accesso ai servizi ed alle prestazioni

1. I richiedenti, in base alla condizione economica, possono fruire di condizioni agevolate: priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi.

2. L'accesso alle condizioni agevolate avviene attraverso la valutazione dell'ISEE.

3. I richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla propria condizione economica e tramite la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ovvero la dichiarazione necessaria per calcolare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), per i servizi e le prestazioni di cui all'elenco dell'art.3 che precede.

4. Nel caso di agevolazioni riguardanti soggetti minorenni il calcolo è effettuato secondo quanto previsto all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

5. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi relativi all'art. 3 del presente Regolamento, è consentito presentare un ISEE aggiornato solamente se ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 6 (ISEE corrente).

Art. 5 – Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3 del DPCM 159/2013, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
2. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
3. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.
4. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni educative e sociali agevolate.
5. L'ISEE è calcolato in riferimento a quanto previsto dal d.p.c.m. 159/2013.
6. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Decorso tale termine non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni.
7. Per i procedimenti sui servizi scolastico-educativi, la DSU valida al momento dell'istanza vale per l'intero anno educativo/scolastico.
8. Non è ammessa la presentazione di DSU finalizzata ad avere priorità di accesso alle prestazioni, tariffe inferiori a quelle massime, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi, al di fuori dei tempi previsti dai singoli procedimenti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6.
9. La deroga, potrà essere ammessa solo nel caso di gravi, comprovati e giustificati motivi o cause di forza maggiore, debitamente comprovati e documentati.
10. La deroga sarà disposta tramite determina dirigenziale motivata, del responsabile del settore e notificata al richiedente.

Art. 6 - ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del DPCM 159/2013, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) **RISOLUZIONE**: lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) **MANCATO RINNOVO**: lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) **CESSATA ATTIVITA'**: lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente ha di norma validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni e comunque fino al termine dell'erogazione della prestazione prevista.

3. Le modalità di presentazioni sono disciplinate così come segue:

- l'ISEE corrente potrà essere presentato a questa Amministrazione non oltre il giorno 15 di ogni mese; in tal caso gli effetti decorreranno dal giorno 1 del mese successivo.
- l'ISEE corrente presentato oltre il giorno 15 produrrà effetti con decorrenza dal giorno 15 del mese successivo.

4. L'ISEE corrente sarà raccolto non oltre il 31 marzo di ogni anno scolastico per i servizi scolastici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e e) e non oltre il 30 aprile di ogni anno educativo per i servizi educativi per la prima infanzia (lettere a) e b)).

5. L'isee corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

Art. 7 - Autocertificazione ISEE

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).

2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di far produrre al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.

3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

4. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata ove nelle more della disponibilità dell'attestazione ISEE i richiedenti potrebbero vedersi arrecato un pregiudizio, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante, ancorché in copia non autenticata, nell'interesse del medesimo.

Art. 8 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio

1. I criteri di accesso alle prestazioni, le fasce di contribuzione dei servizi cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale, fatte salve le competenze regionali e in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio educative.

2. La Giunta Comunale può stabilire ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari le prestazioni agevolate.

Art. 9- Controlli

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. L'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

2. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

3. L'Amministrazione Comunale esegue i controlli sulle informazioni autodichiarate dal cittadino.

Art. 10 - Forme e modi dei controlli

1. L'attività di riscontro e verifica deve essere:

- a) tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
- b) conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
- c) proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
- d) acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

2. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del responsabile del procedimento, si tiene conto di quanto disposto in materia dalla legge 241/1990.

3. L'ufficio controlli, istituito presso il Servizio Finanziario comunale, darà notizia dell'esito agli altri uffici comunali che erogano prestazioni agevolate su base ISEE, provvedendo, inoltre ad inviare idonea segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

4. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli dagli uffici che erogano la prestazione agevolata o, in mancanza, attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS, nonché alle altre banche dati ritenute utili.

5. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente capo sulle dichiarazioni sostitutive possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

6. Il **controllo puntuale** riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;

d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

6. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza.

7. Il **controllo a campione** è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 5%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale. Con medesimo atto di Giunta può essere stabilita la verifica, in aggiunta alla percentuale del campione estratto, di tutti gli ISEE uguali a 0.

8. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.
- b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data.
- c) La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Art. 11–Atti e Adempimenti collegati all'attività di controllo

1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
3. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri

uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE. Nei casi in cui la variazione del valore ISEE comporti l'esclusione dalla prestazione agevolata, il Responsabile dell'ufficio che ha disposto il rilascio della prestazione/beneficio dovrà adottare un provvedimento di sospensione del beneficio/prestazione. Il Responsabile del Servizio dovrà inoltre richiedere le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il Responsabile trasmetterà gli atti al Servizio Finanziario per il recupero coattivo mediante l'iscrizione a ruolo.

4. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 12 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giornosecondo quanto previsto dal DPCM 159/2013 e dal decreto 07.11.2014 che abroga dal giorno 01.01.2015 il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221. e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.